



COMUNE DI ROSATE
(Città Metropolitana di Milano)
Settore n. 3 Demografico, tempo libero ed eventi culturali - sport e servizi scolastici

**CAPITOLATO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER L'ISTITUTO
COMPENSIVO STATALE A. MANZONI DI ROSATE.**

CIG ZE428710E6

ALLEGATO 1

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di attrezzature informatiche per l'Istituto comprensivo A. Manzoni di Rosate, come da Scheda tecnica allegata allo schema di offerta (allegato 4).

Le attrezzature oggetto della fornitura dovranno essere corrispondenti a quanto indicato nella scheda. **Non saranno accettate caratteristiche diverse**, in quanto le stesse sono state fornite dalla Scuola in considerazione ai bisogni e alle attrezzature già esistenti.

Le attrezzature oggetto della fornitura dovranno rispettare gli standard di qualità e sicurezza prescritti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.

Tutte le attrezzature devono essere trasportate e consegnate al piano entro 30 giorni dalla aggiudicazione della fornitura, **al mattino, dalle ore 8.30 alle ore 12.30**, esclusi sabato, domenica e festivi, nei plessi indicati nella Scheda tecnica.

ART. 2 IMPORTO DELLA FORNITURA

Il valore presunto complessivo della fornitura a base d'asta è stimato in **€ 20.000,00 al netto dell'IVA di legge), € 24.400,00 IVA 22% compresa.**

Non sono ammesse offerte in aumento.

Il prezzo dell'offerta dovrà intendersi comprensivo di ogni costo ed onere fiscale, esclusa I.V.A.

Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di registrazione al protocollo della fattura elettronica trasmessa tramite lo SDI, fatta salva l'acquisizione del documento attestante la regolarità contributiva (DURC).

Le fatture dovranno riportare il seguente codice univoco: **UFBPTT**

ART. 3 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del servizio avverrà, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i.. utilizzando il **critério del minor prezzo.**

ART. 4 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA PRIVACY

La Ditta fornitrice ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto, mentre non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

La Ditta fornitrice è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

Il Comune di Rosate autorizza l'utilizzo ed il trattamento dei dati unicamente ed esclusivamente per gli adempimenti previsti dal presente contratto.

La Ditta fornitrice potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del gestore medesimo a gare e appalti.

Fermo restando quanto previsto nel presente disciplinare, la Ditta fornitrice si impegna a rispettare quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 e s.m.i. in tema di protezione dei dati personali. Tutto il personale, dipendente a diverso titolo dalla Ditta fornitrice, dovrà osservare le norme stabilite a tutela della privacy, è tenuto al segreto professionale e dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso.

ART. 5 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini della regolarità del rapporto contrattuale derivante dall'affidamento del servizio in oggetto, ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, la Ditta fornitrice si assume senza eccezioni o esclusioni alcune, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finalizzati a prevenire infiltrazioni criminali.

ART. 6 NORMA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

E' fatto divieto per la Ditta fornitrice, durante l'esecuzione del contratto di intrattenere rapporti di servizio o fornitura o professionali in genere con gli amministratori e responsabili dell'Ente e i loro familiari stretti (coniugi e conviventi) ai sensi del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza anni 2019/2021 approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr. 3 del 25/01/2019.

ART. 7 DIVIETO DI CESSIONE

E' assolutamente vietata, sotto pena di immediata risoluzione del presente Contratto ed il risarcimento di ogni danno e spesa del Comune, la cessione, anche parziale, del servizio oggetto del contratto.

ART. 8 PENALI

Sono riconosciute all'Amministrazione Comunale ampie facoltà di controllo sulle prestazioni effettuate dalla Ditta fornitrice e sul puntuale e preciso adempimento di quanto previsto nel seguente disciplinare. Eventuali inosservanze delle norme e della tempistica che regolano l'esecuzione del servizio saranno segnalate per iscritto alla Ditta fornitrice che dovrà far pervenire proprie controdeduzioni entro il termine di 5 giorni dalla data di ricevimento della segnalazione.

Nel caso in cui, entro suddetto termine, non pervengano elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà l'applicazione di una penale dell'importo di € 100,00.= per ogni giorno di ritardo, da detrarre in sede di liquidazione della prima fattura utile in pagamento. Applicata la penale, resta salva per il Comune la facoltà di richiedere il risarcimento dell'eventuale danno subito.

ART. 9 CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Quando nel corso del contratto l'Ente accertasse che l'esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni stabilite potrà fissare un congruo termine entro il quale la Ditta fornitrice si deve conformare a tale condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito il contratto sarà risolto di diritto.

Il contratto potrà essere risolto anche nei seguenti casi:

- gravi inadempimenti contrattuali;
- per irregolarità continuate ed abusi reiterati nella esecuzione del servizio;
- apertura di una procedura concorsuale a carico della Ditta fornitrice;
- subappalto del contratto;
- cessione, scioglimento, messa in liquidazione, fallimento o in altri casi di cessione dell'attività della Ditta fornitrice;
- per la scoperta preesistenza o per la verificata sopravvenienza di cause di incompatibilità.

ART. 10 CONTROVERSIE

Nel caso di insorgenza di controversie inerenti l'esecuzione e l'interpretazione del presente capitolato tecnico e degli altri documenti di gara, qualora non sia possibile comporre in via transattiva, saranno definite dall'Autorità Giudiziaria competente secondo le modalità di legge.

ART. 11 NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non espressamente previsto e regolamentato nel presente capitolato, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di appalti di forniture pubbliche, e in subordine dalle disposizioni del Codice Civile.